

Il testo unico vinicolo è legge. Ravvedimento operoso per chi non è a norma

I vini li controlla uno solo

Basta verifiche da più enti. Regioni in etichetta

DI GIUSY PASCUCCI

Un solo ente controllerà i vini a denominazione d'origine e indicazione geografica, mentre le imprese più piccole potranno inserire in etichetta il territorio della denominazione, sfruttando il vantaggio competitivo della denominazione regionale o comunque maggiore rispetto a quella del vino imbottigliato. Il testo unico del vino è legge. Approvato all'unanimità dalla commissione agricoltura alla camera, in sede legislativa, il provvedimento semplifica in 91 articoli tutta la normativa del vitivinicolo, dalla produzione alla vendita. «Abbiamo risposto alle sollecitazioni di tutta la filiera con uno snellimento burocratico notevole per la vita delle imprese», ha detto a *ItaliaOggi* Luca Sani, presidente della Comagri a Montecitorio. «Abbiamo optato per un testo così corposo per limitare i regolamenti attuativi, molte norme saranno in vigore da subito. Altre dovranno essere disciplinate da regolamenti». Fra le novità il coordinamento degli organi di controllo per gli operatori soggetti a diversi organi di certificazione vini, l'istituzione del registro unico controlli ispettivi e la possibilità per i produttori di sanare, prima dei controlli, l'inadempimento di oneri burocratici col ravvedimento operoso, avvalendosi della riduzione della sanzione da 1/5 ad 1/8 del minimo. Qualora dall'ispezione emergano irregolarità, prima delle sanzioni il controllore intimerà la diffida ad adempiere.

Tutte le novità

- Definizione del vitigno autoctono italiano
- Riconoscimento del patrimonio vitivinicolo come patrimonio nazionale; solo le varietà di vino iscritte nel registro nazionale possono essere impiantate, reimpiantate o innestate per la produzione di prodotti vitivinicoli, a eccezione viti utilizzate a scopo di ricerca e per conservazione in situ del patrimonio genetico autoctono
- Salvaguardia dei vigneti eroici o storici con interventi di ripristino, recupero, manutenzione dei vigneti delle aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico o aventi particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale
- Istituito presso il Mipaaf lo schedario vitivinicolo con tutte le informazioni sul potenziale produttivo viticolo
- Semplificazioni su planimetria locali degli stabilimenti enologici per le comunicazioni da effettuare all'ufficio territoriale del dipartimento dell'Icqr; per adempimenti mercato Dop/Igp con possibilità di destinare il 20% della sovrapproduzione a un altro vino Doc o Igt; per adempimenti burocratici attraverso una innovativa rete informatica di gestione nel Sian (Sistema informativo agricolo nazionale); su normativa accise; su norme che assicurano la trasparenza delle importazioni dall'estero; su norme a sostegno delle esportazioni del vino made in Italy e per analisi chimico-fisiche e organolettiche per le Doc
- Etichettatura: possibilità di indicare il nome di una Dop/Igt più grande di quella del vino imbottigliato; in caso di indicazione in etichetta di più varietà, la seconda indicata deve essere presente per almeno il 15%
- Tenuta dei registri del settore vitivinicolo in forma dematerializzata dal 1° gennaio 2017
- Istituzione del registro unico dei controlli ispettivi
- Coordinamento degli organi di controllo per operatori soggetti al controllo di diversi organi di certificazione sui vini a denominazione d'origine e indicazione geografica
- Al Mipaaf coordinamento delle amministrazioni coinvolte nei controlli effettuati attraverso il Piano annuale dei controlli
- Sancita l'incompatibilità tra la carica di componente del Comitato nazionale vini Dop e Igp e l'appartenenza a enti certificatori
- Autorizzate le fermentazioni fuori vendemmia
- Introdotto il catasto dei vigneti
- Liberalizzate la fascette di controllo del vino Doc e Docg che potranno essere stampate anche dalle tipografie autorizzate e non più solo dalla zecca dello stato
- Stretta sulle violazioni in materia di vinificazione e distillazione dei vini
- Sanzione amministrativa da 30 a 100 mila per la contraffazione delle fascette identificative dei vini Doc e Docg stampati da zecca stato o tipografie autorizzate
- Ravvedimento operoso

